

considerando che, tenuto conto di questi elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione e delle previsioni fatte da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume contingente possono approssimativamente stabilirsi come segue:

Benelux	5,53
Danimarca	1,47
Germania	32,43
Grecia	0,17
Spagna	0,10
Francia	0,83
Irlanda	1,88
Italia	0,53
Portogallo	0,00
Regno Unito	57,06

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingente la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità e tra gli Stati membri;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingente
09.1606	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	193 668	esenzione

2. Entro i limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87.

Spagna	115
Francia	955
Irlanda	2 185
Italia	615
Portogallo	10
Regno Unito	66 300

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte, pari a 116 200 ettolitri di alcole puro, è ripartita tra gli Stati membri; le quote che, con riserva dell'articolo 4, sono valide fino al 30 giugno 1991, ammontano ai quantitativi seguenti:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	6 425
Danimarca	1 710
Germania	37 685
Grecia	200

3. La seconda parte, pari a 77 468 ettolitri di alcole puro, costituisce la riserva comunitaria.

#### Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti contemplati dal presente regolamento, e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato